



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto direttoriale 17 maggio 2018, prot. n. 1208 e s.m.i., recante il “*bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2017/2018*”, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca, nelle more della stipula dell’Accordo tra Stato e Regioni per la definizione del fabbisogno dei medici specialisti da formare nel triennio accademico 2017-2020 e della determinazione del contingente di specialisti da formare per l’A.A. 2017/2018 ha provveduto a bandire, nel rispetto della tempistica dettata all’art. 2, comma 1 del Regolamento MIUR 13 giugno 2017 n. 130, il concorso di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’A.A. 2017/2018, qui da intendersi interamente richiamato;

VISTO in particolare l’articolo 2, comma 1, del richiamato bando di concorso n. 1208/2018, che così recita : <<Con successivo provvedimento, integrativo del presente atto - che sarà pubblicato sul sito istituzionale del MIUR e della cui pubblicazione sarà dato avviso in Gazzetta ufficiale - sono indicati i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2017-2018 e sono altresì indicati, sempre per ciascuna scuola attivata, i posti finanziati con risorse regionali, i posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati, nonché i posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999>>;

VISTO il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 12 luglio 2018, prot. n. 536, emanato ai sensi del richiamato articolo 2, comma 1 del bando di concorso n. 1208/2018, recante la distribuzione, per ciascuna scuola di specializzazione attivata per l’A.A. 2017-2018, dei posti disponibili coperti con contratti finanziati con risorse statali, nonché, sempre per ciascuna scuola attivata, dei posti finanziati con risorse regionali, dei posti finanziati con risorse di altri enti pubblici e/o privati e, infine, dei posti riservati alle categorie di cui all’art. 35 del D.Lgs. n.368/1999, qui da intendersi integralmente richiamato;

DECRETA

Art. 1

1. Il presente decreto individua i requisiti specifici che i candidati devono possedere per poter concorrere all’assegnazione dei contratti aggiuntivi che prevedono il possesso degli ulteriori requisiti specifici di cui al successivo articolo 2.

Art. 2

1. Per i contratti aggiuntivi finanziati dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano, dalle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e altri Enti del Servizio sanitario toscano, Veneto, Valle d’Aosta, Sardegna, Sicilia, e dalla Repubblica di San Marino, riportati nell’Allegato 1 del decreto ministeriale 12 luglio 2018, prot. n. 536, è richiesto ai candidati il possesso degli ulteriori requisiti specifici previsti dalle disposizioni dettate in materia dalle stesse istituzioni interessate, di seguito indicati :



- a) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Trento a favore delle Scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova, Pavia, Udine e Verona, il possesso della residenza in un comune della provincia di Trento da almeno due anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domanda di partecipazione al concorso; non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica aggiuntivo finanziato dalla Provincia di Trento ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale n.4/91; ovvero di esserne già beneficiario o di averne già beneficiato, impegnandosi in tal caso alla restituzione delle somme dovute ai sensi della deliberazione di giunta provinciale n.1564/2013; di impegnarsi ai sensi dell'art. 4 della legge n.4/91 a collaborare con il Servizio Sanitario provinciale per un periodo fino a due anni, qualora l'Azienda provinciale per i servizi sanitari lo informi del proprio interesse alla collaborazione entro 60 giorni dalla comunicazione del conseguimento della specializzazione;
- b) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla Provincia autonoma di Bolzano a favore delle Scuole delle Università degli Studi di Padova e Verona:
- il possesso dell'attestato di bilinguismo (italiano e tedesco) rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del DPR 26 luglio 1976, n. 752 e ss.mm., o di un attestato equipollente (nel corso della compilazione della domanda di partecipazione i candidati sono tenuti a dichiarare che sono in possesso dell'attestato di bilinguismo A o dell'attestato equipollente C1 con l'integrazione della seconda lingua o di avere già sostenuto positivamente l'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca);
 - sottoscrivere, prima dell'inizio della formazione, la dichiarazione di impegno di cui all'art.3 del Decreto del Presidente della Provincia n.4/2008 secondo il quale i medici si impegnano a prestare per quattro anni, entro 10 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, servizio a tempo pieno nel territorio della provincia di Bolzano;
- c) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Basilicata a favore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, nel rispetto della delibera della Giunta regionale n. 490 dell'8 giugno 2018, iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici provinciali della regione Basilicata nonché residenza nella regione Basilicata da almeno n. 3 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di formazione;
- d) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Calabria a favore delle Scuole di specializzazione della Università degli Studi *Magna Graecia* di Catanzaro, nel rispetto della delibera della Giunta regionale n. 191 del 28 maggio 2018, residenza nella regione Calabria da almeno due anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica, nonché età non superiore a 35 anni alla medesima data.
- e) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Campania con D.G.R.C. n.11 del 16 gennaio 2018, residenti in Campania da almeno 3 anni dalla data di sottoscrizione del contratto di formazione;
- f) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Friuli Venezia per le scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Trieste e di Udine, residenza sul territorio regionale da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
- g) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Liguria:
- essere nati in regione Liguria o essere in possesso della residenza in un Comune della regione Liguria da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - essere iscritto presso uno degli Ordini dei Medici della regione Liguria all'atto della firma del contratto di formazione;
 - non avere già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla regione Liguria, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata,
 - impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle Strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale ovvero presso l'Università degli Studi di Genova per un periodo di due anni;
 - impegno dello specializzando a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Liguria e dalla Università degli Studi di Genova;
 - impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto aggiuntivo regionale, tenuto conto che lo specializzando che risolve anticipatamente il contratto per rinuncia al Corso di Studi deve



versare alla regione Liguria il 70% della spesa complessivamente sostenuta per il contratto aggiuntivo regionale del quale ha beneficiato;

- h) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione Lombardia a favore delle Scuole di specializzazione della Università degli Studi di Brescia, Pavia, Milano, Milano Bicocca, Varese-Insubria, Vita Salute-San Raffaele, nel rispetto della delibera della Giunta regionale n. 143 del 21 maggio 2018.
- iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Lombardia;
 - residenza nella regione Lombardia da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso;
 - impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nell'ambito e a favore del Servizio Sanitario regionale per un periodo di tre anni, ove previsto dalla legislazione regionale vigente al momento della stipula del contratto di formazione specialistica;
- i) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Marche a favore delle Scuole di specializzazione di area sanitaria della Università Politecnica delle Marche, residenza nella regione Marche da almeno tre anni a decorrere dalla scadenza della domanda di iscrizione al concorso;
- j) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Piemonte a favore delle Scuole di specializzazione di area sanitaria della Università degli Studi di Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale, iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Piemonte;
- k) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Puglia a favore delle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Bari e di Foggia, l'iscrizione presso uno degli Ordini dei medici pugliesi e residenza in Puglia da almeno tre anni, all'atto della firma del contratto di formazione;
- l) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Toscana e dagli altri Enti o Aziende del Servizio Sanitario regionale toscano a favore delle Scuole di specializzazione di area sanitaria delle Università degli Studi di Firenze di Pisa e di Siena, nel rispetto di quanto previsto con nota PEC 5 luglio 2018 dalla Giunta della regione Toscana, impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario regionale toscano per un periodo di due anni;
- m) per i candidati che intendono concorrere per i posti aggiuntivi finanziati dalla regione Veneto a favore delle Scuole delle Università degli Studi di Padova e di Verona, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge regionale n. 9 del 14 maggio 2013 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. 6 del 5 gennaio 2018 :
- residenza nella regione Veneto da almeno tre anni a decorrere dalla data di scadenza della domanda di iscrizione al concorso;
 - iscrizione ad uno degli Ordini dei Medici della regione Veneto;
 - impegno dello specializzando a svolgere la propria attività formativa presso le sedi individuate congiuntamente dalla regione Veneto e dalle Università e precisate negli appositi protocolli d'intesa annuali;
 - nonché l'impegno a prestare la propria attività lavorativa, entro i 5 anni successivi dal conseguimento del diploma di specializzazione, nelle strutture e negli enti del Servizio Sanitario veneto nonché presso università o istituzioni di livello internazionale per un periodo di due anni;
- n) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Valle d'Aosta a favore delle Scuole dell'Università degli Studi di Torino, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 11/2017 e della delibera della Giunta regionale n. 1712/2017:
- il possesso da almeno tre anni della residenza in Valle d'Aosta alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso
 - l'iscrizione - alla data di inizio dell'attività didattica del corso di specializzazione - all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della regione Valle d'Aosta
 - non avere già beneficiato di un contratto aggiuntivo regionale, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il medico già beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi della legge regionale n.11/2017



- impegno a conseguire il diploma di specializzazione per il quale si beneficia del contratto. Lo specializzando che risolve anticipatamente il contratto per rinuncia al Corso di studi deve versare alla Regione le somme previste dalla legge regionale 11/2017 e dalla deliberazione della Giunta regionale n.1712/2017
 - sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità, prima dell'immatricolazione alla Scuola, l'impegno a prestare servizio presso la struttura dell'azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di 5 anni. Il medico che non adempia, nei cinque anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, agli obblighi di cui all'articolo 3 della legge regionale n.11/2017 deve versare alla Regione le somme previste dalla legge regionale 11/2017 e dalla deliberazione della Giunta regionale 1712/2017
 - sottoscrivere presso la struttura regionale competente in materia di sanità, prima dell'immatricolazione alla Scuola, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 della legge regionale n.11/2017
- o) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Sardegna a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Cagliari e di Sassari, il possesso di almeno uno tra i seguenti requisiti :
- siano nati nel territorio della regione Sardegna;
 - siano figli di emigrati sardi;
 - siano residenti nel territorio della regione Sardegna da almeno cinque anni alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica
 - abbiano conseguito il diploma di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in uno degli atenei presenti in Sardegna, ovvero Sassari o Cagliari.
- Inoltre i beneficiari devono mantenere la residenza in Sardegna per tutto il periodo di frequenza.
- p) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla regione autonoma Sicilia a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Catania Messina e Palermo:
- essere nati o residenti in Sicilia;
 - avere una età non superiore a 35 anni alla data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
 - avere un reddito ISEE non superiore a 30.000,00 € (trentamila euro)
- q) per i candidati che intendono concorrere per i posti finanziati dalla Repubblica di San Marino a favore delle Scuole di specializzazione dell'Università degli Studi di Modena-Reggio Emilia, il possesso della cittadinanza sammarinese o della residenza nella Repubblica di San Marino.

2. I candidati interessati a concorrere sui posti che richiedono i requisiti specifici di cui al precedente comma 1 dovranno dichiarare il possesso degli ulteriori requisiti specifici sopra indicati tramite accesso alla propria area riservata sul sito universality nell'ambito della procedura informatica di cui al bando di concorso SSM 2017-2018 entro il 18 luglio 2018 (compreso). A tal fine la suddetta procedura prevede l'apertura di apposita finestra di dialogo a far tempo dal 13 luglio 2018.
3. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del Regolamento n. 130/2017 e dal comma 2 dell'art. 4 del bando prot. n.1208/2018, la eventuale rinuncia alla scelta di concorrere sui posti aggiuntivi riservati è presa in considerazione se effettuata dal candidato, secondo le modalità di cui all'art. 9 del bando prot. n. 1208/2018, prima della data di pubblicazione delle assegnazioni dei candidati alle Scuole. Il candidato che, una volta pubblicate le assegnazioni, rinuncia al posto ottenuto su un contratto aggiuntivo riservato non potrà in nessun caso essere ricollocato in graduatoria per essere assegnato sui posti non riservati, in quanto gli stessi saranno stati, parallelamente, già assegnati agli altri candidati in graduatoria.

Art. 3

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 5, comma 11 del bando prot. n. 1208/2018 in merito alla modalità con cui procedere al pagamento del contributo di iscrizione alla prova concorsuale di € 100,00 nonché al caricamento della del



file PDF della relativa ricevuta a Sistema, il candidato che non abbia già provveduto al versamento e/o al caricamento del file PDF, dovrà provvedervi, nel rispetto di quanto previsto nel richiamato art. 5 comma 11, entro giovedì 19 luglio 2018 (compreso).

Della pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale del MIUR sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

f.to IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia Melina